



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI
MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE

Testo approvato con delibera del Consiglio Federale n. 683/2023 e trasmesso al CONI per gli adempimenti conseguenti.



PREMESSA

Le violenze e gli abusi nello sport colpiscono fisicamente ed emotivamente gli atleti, così come l'affidabilità delle organizzazioni sportive.

La Federazione condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi, in ogni loro forma, e si impegna a prevenire tali comportamenti a garanzia di uno sport sicuro, aperto e inclusivo, libero da ogni forma di violenza nei confronti di tutti gli atleti, soprattutto se minori e vulnerabili, con particolare attenzione alle problematiche che l'uso delle armi può comportare.

Il D.lg. n. 39/2021 ha previsto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere misure organizzative e di controllo a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie e della violenza di genere e di ogni discriminazione, anche per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le seguenti prescrizioni sono dettate al fine di guidare le Associazioni e le Società aggregate ed affiliate nell'adempimento dei compiti che al riguardo sono loro demandati.

Articolo 1 Scopo delle linee guida

Le presenti Linee Guida disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere nonché ogni discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198/2006, su tutti i tesserati, specie se minori d'età.

Le presenti Linee Guida recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, al fine di fornire una guida alle associazioni Affiliate e Aggregate per la predisposizione di:

- modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva;
- codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, quanto più completi possibile.

Ciascuna Associazione o Società dovrà adottare i modelli organizzativi e i codici di condotta entro il 31 agosto 2024.

Articolo 2 Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

1. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.



- 2. I modelli e i codici conseguentemente adottati dalle Associazioni e dalle Società sportive tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e devono essere aggiornati con cadenza almeno quadriennale.
- 3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dovranno integrarlo con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
- 4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione o della Società, affissi presso la sede della medesima e comunicati al responsabile di cui al successivo articolo 7. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'Affiliata.
- 5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.

Articolo 3 Destinatari

Le presenti disposizioni vincolano tutte le Associazioni e le Società Sportive affiliate o aggregate.

Articolo 4 Principi fondamentali

Ogni Affiliata e Aggregata, nella predisposizione del proprio modello organizzativo e codice di condotta, dovrà prevedere il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza.

Articolo 5 Le politiche di prevenzione

Ogni Affiliata e Aggregata, nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta, dovrà prevedere *policy* adeguate alla prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva.

Tali politiche di prevenzione dovranno includere quanto meno:

- il controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti;
- la previsione di specifiche misure di prevenzione volte a regolare la condotta di tecnici e di tutto lo staff, compresi i medici, a contatto con gli atleti, in gara e durante gli allenamenti, con specifico riguardo, tra l'altro, alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute di allenamento singolo.
- la previsione di specifiche misure di prevenzione, durante le trasferte in Italia e all'estero, in relazione ai rapporti degli atleti con i tecnici e con lo staff, anche medico, riguardo, tra l'altro, alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai contatti tra atleti e tecnici



al di fuori dell'allenamento e delle singole competizioni "fuori casa";

- l'adozione di cautele specifiche nel caso di atleti minori, sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, sempre con l'acquisizione del consenso dei genitori;
- l'introduzione del divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e degli orari previsti per la squadra; l'allenamento singolo eccezionalmente necessario per la preparazione dell'atleta, si deve svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratti di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o con l'autorizzazione degli stessi;
- la previsione del divieto per tecnici e staff, sia in allenamento che in trasferta, di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;
- la previsione dell'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff in tutti gli spostamenti degli atleti durante le trasferte, compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo di tiro; se trattasi di atleti minorenni occorre prevedere anche l'autorizzazione specifica dei genitori;
- la previsione di un protocollo specifico per gli allenamenti e le trasferte delle squadre miste, di ragazzi e ragazze, con riferimento, tra l'altro, alla divisione degli spogliatoi e alla organizzazione delle stanze in occasione di eventuali pernotti, evitando il più possibile l'uso promiscuo di spazi e, ove non possibile, chiedendo specifiche autorizzazioni ai genitori;
- la previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico, che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nei rapporti tra atleti, anche di diverse squadre, durante gli allenamenti e nella condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi;
- la previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per tecnici e staff tecnico, rivolto ad evitare che gli allenamenti possano sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

Articolo 6 Formazione

Ogni Affiliata e Aggregata deve prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare le politiche di prevenzione adottate.

Di tale formazione si deve dare prova tramite attestati di partecipazione almeno semestrali.

Articolo 7

Segnalazione e nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, le Associazioni e le Società sportive, affiliate e aggregate, nominano, entro il 31 agosto 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La nomina del responsabile di cui al precedente comma è immediatamente pubblicata sulla homepage dell'Associazione e affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al Safe Guarding Officer federale.



Ogni Affiliata e Aggregata dovrà prevedere nei propri modelli organizzativi e codici di condotta specifiche modalità di denuncia di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate a riceverle. Nel caso di denunce che coinvolgano un minore come presunta vittima, i genitori del minore devono essere informati, salvo che ciò non comporti un rischio per la sicurezza del minore.

Articolo 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive, unitamente ai loro Presidenti, se non adempiano agli obblighi di cui all'art. 16, comma 2, D.lgs. n. 39/2021 e all'art. 1 delle presenti Linee Guida, sono sanzionate secondo le procedure disciplinari previste nel Regolamento di Giustizia Federale. L'inadempimento di tali obblighi, come le dichiarazioni non veritiere al riguardo rese, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportiva affiliata.

Articolo 9

Durata

Le presenti linee guida hanno validità quadriennale.

Dopo quattro anni dalla emanazione, o precedentemente in caso di modifica delle norme di riferimento, la Federazione provvederà alla revisione o all'aggiornamento ove opportuno o necessario.

Articolo 10 Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*

- 1. Allo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al precedente art.1, comma 1, è istituito presso la Federazione il *Safeguarding Officer*. Il *Safeguarding Officer* è il responsabile delle politiche di *Safeguarding* ed è competente anche per la verifica di situazioni di pericolo o di abuso in corso, nonché per le azioni di prevenzione, salve le competenze della giustizia sportiva.
- 2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medicosanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;



- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive gestite da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
- h) Dipendenti federali con laurea in Giurisprudenza.
- 3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:
 - a) vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive, affiliate o aggregate dei modelli organizzativi e di controllo previsti dalle presenti linee guida e segnala le violazioni al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.

Roma, 1 febbraio 2024